



**Istituto Comprensivo Statale
"Madre Teresa di Calcutta"**

Via Mondolfo n. 7 - 20138 MILANO
Tel. 0288441493/4/7/8 - FAX 0288462025 - C.F. 80124350150
Cod Min. MIIC8AN00D
e-mail: miic8an00d@istruzione.it – sito: www.mtcalcutta.eu



A.S. 2020/2021

DATA: 01/04/2021

CIRC: n. 237

OGGETTO: Mobilità personale docente, personale docente IRC personale educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021/22 – Ulteriori precisazioni

Docenti
Docenti IRC
Personale Ata
Sito web

Si pone in visione l'allegata nota n. 4107 del 01/04/2021 pubblicate sul sito dell'USP di Milano, di cui all'oggetto della presente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Federica Gallotti*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, del DL 39/93



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24- 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di I e II grado
Circoli Didattici e Istituti Comprensivi
Milano e Città' Metropolitana

e p.c. OO.SS. Territoriali - Loro Sedi

OGGETTO: Mobilità personale docente, educativo ed ATA anno scolastico 2021/2022 - O.M. prot. n. 106 del 29.03.2021 - C.C.N.I. sottoscritto il 6 marzo 2019 - Indicazioni operative

Con riferimento all'O.M. prot. n. 106 del 29/03/2021 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/2022, pubblicata sul sito del MIUR (<https://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2021-2022>), al fine di consentire a questo ufficio di procedere alla valutazione e convalida delle domande di mobilità territoriale e professionale entro i termini fissati dall'O.M. prot n. 106 del 29/03/2021, si trasmettono, per opportuna conoscenza e informazione, a tutto il personale interessato le seguenti indicazioni operative.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità, prodotte secondo gli appositi modelli, reperibili nei siti sopra indicati, è fissato rispettivamente al:

- **13 aprile 2021** per il personale docente
- **5 maggio 2021** per il personale educativo
- **15 aprile 2021** per il personale ATA

Si richiamano le SS.LL. a prestare particolare attenzione ad alcuni punti, tra cui alcune conferme e novità introdotte dall'O.M. prot n. 106 del 29/03/2021:

In particolare vanno evidenziati gli specifici vincoli triennali e quinquennali a cui risultano sottoposti i docenti nella partecipazione alle operazioni di mobilità introdotti dall'art. 1:

- 1) sono soggetti a vincolo triennale i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, la titolarità a seguito di domanda volontaria sia territoriale che professionale avendo espresso un'indicazione di preferenza puntuale di scuola. Analogamente, non possono presentare domanda di mobilità per un triennio i docenti che hanno ottenuto il trasferimento su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase avendo espresso un codice del distretto subcomunale. Il suddetto vincolo si applica nell'ambito dello stesso comune per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 e alle condizioni ivi previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
- 2) I docenti di scuola secondaria di I e II grado, immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 2019, e comunque antecedentemente all'anno scolastico 2020/21 ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, inseriti nella graduatoria di cui al DDG 85/2018 ed individuati ai sensi del DM. 631 del 25 settembre 2018 (ex FIT) successivamente al 31 agosto 2018 non possono presentare domanda di mobilità territoriale e professionale per un quinquennio. Analogamente, sono soggetti al medesimo vincolo i docenti di

scuola secondaria di I e II grado immessi in ruolo dalla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 85/2018 con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 2019, individuati entro il 31 agosto 2019.

- 3) Restano esclusi da tale vincolo i docenti di scuola secondaria di I e II grado, immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 2019, individuati dalla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 85/2018, entro il 31/08/2018 con contratto a tempo determinato per il III° anno FIT, che hanno già terminato il percorso di formazione e prova e sono stati confermati nella scuola dove hanno svolto il percorso formativo FIT o, in assenza di disponibilità, in un'altra scuola. A tal riguardo, si richiama la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1 comma 795.
- 4) **Ai sensi di quanto disposto dall'art. 399, comma 3 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 17-octies del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico. Ai fini della maturazione del quinquennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede.**
- 5) **Per ciò che concerne il personale ATA – profilo Direttore dei servizi generali ed amministrativi – è previsto, ai sensi dell'art. 22 comma 8 dell'O.M. di cui sopra, che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità, in attuazione dell'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di consentire il completamento delle operazioni di immissione in ruolo dei DSGA a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015, gli interessati, prima dello svolgimento delle procedure di mobilità, confermano quale sede di titolarità la sede su cui sono stati assegnati all'atto dell'immissione in ruolo o, in subordine, la scelgono nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell'a.s. 2020/2021 della provincia di Milano, comprese quelle non confermate, per ordine di graduatoria di merito. A seguito dell'assegnazione gli interessati sono tenuti a permanere nella sede di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici. A tal proposito, si evidenzia che e' in corso di emanazione specifica nota che disciplinerà le modalità operative inerenti alle operazioni di cui sopra.**

Si conferma quanto disciplinato dal C.C.N.I. sottoscritto il 6 marzo 2019 in base al quale per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2022 la mobilità si svolgerà secondo le seguenti fasi:

I fase: trasferimenti all'interno del comune;

II fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

I docenti ed il personale ATA ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'art.36 del CCNL o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. Analogamente il personale ATA che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'art.59 C.C.N.L. presenterà la domanda di mobilità territoriale. In caso di mancata presentazione della domanda, il personale scolastico di cui sopra parteciperà alla mobilità d'ufficio con punti zero.

Si precisa che, per il personale docente di ogni ordine e grado e per il personale ATA, le domande di trasferimento, nonché di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo per il solo personale docente, relative all'anno scolastico 2021/2022, devono essere inoltrate all'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente attraverso il portale **ISTANZE ON LINE** del sito del MIUR.

Il personale ATA, titolare in questa provincia ed in assegnazione provvisoria in altra provincia, dovrà inoltrare su **ISTANZE ON LINE** la domanda di mobilità indirizzandola direttamente all'UST di Milano.

Si richiamano, in ogni caso, le SS.LL. a porre attenzione su quanto evidenziato all'art. 4 comma 10 dell'O.M. prot. n. 106 del 29/03/2021 dove si ribadisce che tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alle domande di trasferimento (utilizzando preferibilmente il formato digitale anche per le certificazioni attestanti lo stato di disabilità ai sensi della legge 104/92) in considerazione dei tempi ristrettissimi previsti dall'art. 2 dell' O.M. prot. n. 106 del 29 marzo 2021 – Termini per le operazioni di mobilità.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 va richiamata l'attenzione sulle idonee certificazioni mediche ai fini dell'attribuzione del diritto alla precedenza, le quali devono essere rilasciate dalle competenti ASL in formato digitale chiaramente leggibili, pena il mancato riconoscimento del diritto alla precedenza. Risulta opportuno evidenziare in particolare che nella certificazione per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia deve risultare l'assiduità della terapia (con presentazione di un piano terapeutico dettagliato nonché l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa).

Non risulta apportata alcuna modifica sostanziale alla valutazione dei titoli; al riguardo si richiama l'attenzione delle SS.LL. a quanto previsto rispettivamente dall'All. 2 – Tabelle A e B concernenti la valutazione dei titoli per il personale docente e Allegato E per il personale ATA.

A tal proposito, si ribadisce che, ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al C.C.N.I. sottoscritto il 6 marzo 2019, saranno oggetto di valutazione i titoli e le esigenze di famiglia solo se le domande di mobilità saranno corredate dalle relative certificazioni e/o autocertificazioni attestanti il diritto all'attribuzione del relativo punteggio e il diritto a precedenza.

Le domande di trasferimento dei docenti e del personale ATA **in soprannumero devono essere presentate su modello cartaceo** reperibile sul sito del MIUR – apposita sezione mobilità - a quest'Ufficio **entro le date che saranno puntualmente comunicate per ciascun ordine e grado di scuola e comunque entro 5 giorni dalla notifica della posizione di soprannumerarietà** e, in ogni caso, tassativamente entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità pena mancata partecipazione al movimento del personale interessato.

Si raccomanda, inoltre, le SS.LL. di provvedere alla formulazione delle graduatorie interne per l'individuazione del personale docente ed ATA perdente posto entro 15 giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di trasferimento.

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 sono esclusi da tale graduatoria. Analogamente, si richiama l'art. 40 per il personale ATA.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Inoltre, si ritiene opportuno invitare le SS.LL. a richiedere la massima collaborazione da parte del personale scolastico, interessato a produrre domanda di mobilità, affinché inoltri tempestivamente reclamo qualora esso ravvisi eventuali discordanze, riferite a punteggi e precedenze totalmente o parzialmente non attribuiti, al fine di permettere all'Ufficio scrivente di intervenire puntualmente in merito alla definizione dei reclami visti i tempi ristretti. Rimane confermata, in ogni caso, la possibilità di regolarizzare la documentazione allegata (quindi quella già trasmessa e presente agli atti) nonché la possibilità di revocare le domande presentate secondo le modalità e la tempistica dettate dall'art.5 comma 2 dell'O.M. prot. n. 106 del 29/03/2021, nonché dall'art. 2 comma 6.

Tenuto conto del limitato tempo a disposizione di questo Ufficio per la valutazione delle domande di mobilità, in considerazione del fatto che deve essere notificato all'interessato con massima urgenza il

punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti, le SS.LL. sono pregate di invitare gli interessati a verificare tempestivamente, nei periodi di acquisizione dei dati da parte dell'Ufficio scrivente, l'avvenuta convalida o correzione di detti dati.

Eventuali reclami avverso punteggi e precedenze, dovranno essere formulati specificando puntualmente l'ordine di scuola o la categoria di personale scolastico di appartenenza. Gli stessi dovranno pervenire a questo Ufficio in modalità digitale ed essere inviati seguente indirizzo di posta elettronica: **ricorsimobilita.mi@istruzione.it**

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE MILANO
Marco BUSSETTI

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

MB/pm/cg
Responsabile del procedimento:
Pasquale Mungiguerra
tel. 02-92891550
email: pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it



Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Referenti: Pasquale Mungiguerra/Cosimo Gigantiello
02-92891550/02-92891574
pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it/cosimo.gigantiello@istruzione.it

FUNZIONARIO RESPONSABILE:

Mungiguerra Pasquale tel. 02/92891550 – pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it

REFERENTI MOBILITA' PERSONALE DOCENTE DI OGNI ORDINE E GRADO PERSONALE EDUCATIVO

Leronni Anna tel. 02/92891566 – anna.leronni.mi@istruzione.it
Gallo Carmela tel. 02/92891448 – carmela.gallo45@posta.istruzione.it
Di Fabio Sergio - tel. 02/92891435 – sergio.difabio@posta.istruzione.it

REFERENTI MOBILITA' PERSONALE ATA

Galdi Filomena tel. 02/92891578 – filomena.galdi.mi@istruzione.it
Gigantiello Cosimo tel. 02/92891574 – cosimo.gigantiello@istruzione.it
Ragozzino Filomena tel. 02/92891544 – filomena.ragozzino.mi@istruzione.it